

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Articolo 1: Denominazione e finalità

L'Associazione Culturale no profit denominata **Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia**, costituita con la veste legale prevista dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile, ha per finalità la gestione dell'attività dell'«**Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia**», come disciplinata dall'articolo 6, commi 137-140, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)), modificata dall'articolo 6, comma 49, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)), anche nel caso di successiva modifica della denominazione dell'Orchestra stessa, e più in generale la promozione e la tutela della Musica sotto i suoi vari aspetti e comparti, e della sua cultura in ogni ambito, alla cooperazione anche internazionale, alla formazione, allo Sviluppo Territoriale e Umano e si propone di *promuovere la medesima attraverso attività quali l'organizzazione di eventi e iniziative, progetti locali, nazionali e internazionali, legate alla Musica, alla Cultura, alle Arti, alle Scienze, alla cultura del Territorio e al suo sviluppo, nonché iniziative volte, allo Sviluppo Umano, alla Creazione di Reti tra Enti e Persone, volte alla creazione, gestione e consolidamento di partenariati.*

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

Articolo 2: Sede

L'Associazione ha sede a Palmanova (Ud) Contrada Savorgnan 2 e ha facoltà di costituire sedi distaccate e/o affiliate con atto deliberato da Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

Articolo 3: Oggetto Sociale

L'associazione, per il perseguimento e la realizzazione delle sue finalità a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale:

- promuove, organizza, gestisce l'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia, anche nel caso di successiva modifica della denominazione dell'Orchestra stessa;
- organizza manifestazioni e iniziative anche multidisciplinari e trasversali, sempre in funzione del raggiungimento degli obiettivi statutari, collaborando, ove necessario, con gli Enti territoriali, pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- promuove e organizza attività volte alla formazione, anche professionale, nell'ambito dell'attività musicale prevista dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- garantisce e tutela la libera e piena partecipazione dei propri associati, a ogni livello, alla vita ed alle iniziative dell'Associazione medesima;
- promuove ed organizza attività e manifestazioni di cultura, arte, spettacolo e turismo culturale e sociale;
- promuove, gestisce ed implementa attività progettuali di respiro locale, nazionale, internazionale
- promuove iniziative che vedano la Musica e la Cultura strumento efficace di inclusione sociale, con particolare attenzione alle categorie svantaggiate e al concetto di diritti/accesso alla Cultura di qualità;
- ha facoltà di porre in essere ogni attività complementare e accessoria a quelle istituzionali che possa essere utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 4: Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il **Patrimonio** dell'Associazione è formato:

- a) dai beni mobili e immobili che vengano in possesso dell'Associazione;
- b) da qualsiasi altro valore che, per acquisti, lasciti o donazioni venga in possesso dell'Associazione;
- c) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio.

Le **Entrate** dell'Associazione sono formate:

- a) dall'ammontare dei contributi associativi che non sono trasmissibili né rivalutabili;
- b) dai proventi realizzati, costituiti dagli specifici corrispettivi, nell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione in diretta attuazione del presente Statuto;
- c) dagli interessi attivi o dagli altri redditi patrimoniali;

- d) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
- e) dai proventi dell'organizzazione di attività promozionali;
- f) dai contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche e private.

Articolo 5: altre regolamentazioni riguardanti le entrate specifiche dai soci

L'Assemblea dei Soci determina le quote annuali di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I soci, liberamente, possono in qualunque momento e fermo l'obbligo di versamento della quota associativa annuale, effettuare versamenti a incremento del fondo patrimoniale. Tali versamenti, acquisiti a titolo definitivo, si intendono effettuati a fondo perduto e finalizzati al sostegno e rafforzamento del patrimonio dell'Associazione: non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Articolo 6: Soci dell'Associazione

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante, oltre alla specifica istanza, la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Possono aderirvi persone fisiche e persone giuridiche - con o senza riconoscimento della personalità giuridica - queste ultime attraverso il loro legale rappresentante o altri delegati con delibera assembleare o del proprio CDA.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, che può avvenire anche automaticamente non rinnovando la quota sociale annuale entro sei mesi dalla scadenza, con annesso pagamento dell'importo prefissato.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari);

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all'Associazione ne viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. A ogni modo, ai soci che non hanno ancora provveduto al versamento della quota annuale viene sospeso il diritto di voto fino al momento del pagamento della medesima.

I soci possono essere:

- **Soci Fondatori:** le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.
- **Soci Ordinari:** le persone fisiche e giuridiche e gli enti che, condividendo gli scopi dell'Associazione, s'impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d'ingresso e della quota annua di iscrizione stabilite dall'Assemblea.
- **Soci Onorari:** le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- **Soci Sostenitori o Promotori:** tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 7: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- (a) l'Assemblea degli Soci;
- (b) il Consiglio Direttivo;
- (c) Il Presidente;
- (d) Il Vicepresidente;
- (a) Il Collegio dei Revisori
- (b) Il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8: Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci membri dell'Associazione in regola con il versamento delle quote annue di iscrizione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta l'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e in via straordinaria, tutte le volte che sarà ritenuto necessario dalla Presidenza, o su richiesta di almeno un terzo degli associati in regola con le quote associative. I bilanci devono essere accompagnati da adeguate ed esaustive relazioni consuntiva e preventiva.

L'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è validamente costituita e atta a deliberare in prima convocazione quando siano presenti i portatori di almeno la metà dei voti esprimibili, mentre in seconda convocazione quando sono presenti i portatori di almeno un terzo dei voti esprimibili. Per modifiche dello Statuto sociale e per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, contenente l'ordine del giorno, la sede e l'ora può avvenire con qualsiasi mezzo di comunicazione dal quale risulti inequivocabile la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice presidente. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario dell'Assemblea. Le deliberazioni verranno verbalizzate su apposito libro.

Ogni Socio dell'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Le deliberazioni sono assunte, di norma con il voto palese favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come un voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea ordinaria:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- elegge il Consiglio Direttivo determinando il numero dei suoi componenti;
- elegge il Collegio dei revisori dei conti, se istituito;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
- determina l'ammontare annuo della quota di iscrizione e la quota di ingresso da richiedere *una-tantum* ai nuovi soci;
- approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione accompagnatoria;
- approva il bilancio preventivo e la relativa relazione accompagnatoria;
- decide su ogni altro argomento attinente la vita e lo sviluppo dell'Associazione, in specie su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo per la realizzazione del mandato assembleare o su specifici ordini del giorno proposti dai soci previa comunicazione al Presidente;
- delibera in ordine alle richieste di adesione di nuovi soci qualora queste siano state rigettate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 9: Il Consiglio Direttivo: composizione, compiti e funzionamento

Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 (tre / sette) membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I consiglieri devono essere Soci dell'Associazione, durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. Sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo eventualmente il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione e in ogni caso previa delibera di autorizzazione del CDA.

Compiti

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti; la costituzione di eventuali sedi staccate e/o affiliate;
- la predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione;
- la nomina del Presidente e del Vicepresidente, da scegliersi tra i Consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo a sua volta scelti dall'Assemblea;
- l'individuazione dell'adeguata struttura organizzativa dell'Associazione definendo le funzioni ed attribuendo i compiti anche mediante l'attribuzione di specifiche deleghe, a presidio del buon andamento complessivo dell'Associazione.
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Soci. In caso di diniego del Consiglio Direttivo alla richiesta di ammissione di un nuovo socio la questione sarà rimessa alla decisione dell'Assemblea dei Soci la quale a maggioranza dei votanti sarà chiamata a deliberare definitivamente con parere motivato in ordine a tale questione nella prima successiva adunanza.
- la predisposizione annuale del bilancio consuntivo e preventivo e relazioni connesse;
- l'elaborazione e l'approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
- la nomina, se ritenuto utile, del segretario del Consiglio Direttivo individuandolo anche tra soggetti terzi al Consiglio stesso.

Funzionamento

- il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri;
- il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal Vice Presidente; in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età;
- il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi componenti.
- le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consiglio direttivo si riunisce normalmente presso la sede sociale o comunque in Italia.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che

tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Articolo 10: Il Presidente e il vice Presidente

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- Convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, fissandone l'ordine del giorno;
- Firma gli atti del Consiglio e ogni altro documento necessario per dare esecuzione alle deliberazioni assunte;
- Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- Tutela il buon andamento dell'Associazione;
- Cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- Adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento riferendo alla prima riunione utile del Consiglio.
- Convoca e presiede l'Assemblea dei soci

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci un vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 11: Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario, se nominato, svolge la funzione di verbalizzatore delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esecuzione delle stesse.

Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli associati/soci all'Associazione.

Articolo 12: Collegio dei Revisori

Qualora le dimensioni dell'Associazione ne rendessero opportuna l'istituzione, il Collegio dei Revisori, nominato dall'Assemblea dei soci, è composto da tre componenti, non soci, con comprovata competenza professionale. L'Assemblea elegge tra essi il Presidente. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato. Sono rieleggibili.

La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

Al Collegio dei Revisori è affidata la funzione di controllare la correttezza della gestione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità della gestione riferendo all'Assemblea sui progetti di bilanci e predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 13: Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri non soci.

Con l'adesione all'Associazione, i soci rimettono al Collegio dei Probiviri, che giudica "*pro bono et aequo*" e senza formalità, la soluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione delle norme del presente Statuto e delle disposizioni emanate dagli organi associativi nonché le controversie sorte tra soci ovvero tra questi e l'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato. I componenti sono rieleggibili.

Presidente del Collegio dei Probiviri è il componente più anziano di età.

Articolo 14: Bilancio

L'esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci devono essere depositati presso la sede almeno otto giorni prima di quello fissato per il loro esame

da parte dell'Assemblea.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

Articolo 15: Clausola compromissoria

I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero insorgere tra i soci stessi in relazione alle attività dell'Associazione o nei confronti dell'Associazione stessa. Tutte le controversie compromettibili in arbitrati tra l'Associazione e fra i soci stessi saranno sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Articolo 16: Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea, in seduta straordinaria, appositamente convocata e con il voto di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea delibera su tutte le modalità di liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori, sulla devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto del comma successivo.

Le eventuali attività residue devono essere devolute esclusivamente ad altre organizzazioni con finalità analoghe e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17: Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia di associazioni senza scopo di lucro.

--ooOOoo--